Italia Previdenza
AOO: PG
Numero: 0000614/2021
Data: 06/05/2021
Tipo: Entrata
UOR: UOP

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE – ITALIA PREVIDENZA

Giovedì 29 aprile 2021, mediante collegamento in audio/videoconferenza sulla piattaforma Teams, si sono incontrati:

- Italia Previdenza Spa (d'ora in poi anche "la Società") rappresentata da Piero Matteo Ezio Lauriola, direttore generale;
- Confcommercio Roma in persona di Martino Moioli;
- Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti in persona di Claudia Delfini
- La Rsa Fisascat Cisl in persona di Corrado Gabrielli

(congiuntamente indicate come le "parti").

Le parti, come sopra, premesso che:

- la disciplina sulle società partecipate pubbliche, introdotta dal d.lgs. 175/2016, comporta una rilevante revisione della struttura di governo ed organizzativa della Società e dei rapporti con il socio;
- il 31 luglio 2017 è stato approvato il nuovo statuto sociale per renderlo conforme alla disciplina introdotta dal d.lgs. 175/2016 e per qualificare Sispi come società partecipata *in house providing*, soggetta al controllo analogo del socio unico e obbligata a conseguire ricavi derivanti da affidamenti da parte dello stesso socio unico in misura non inferiore all'80% dei ricavi complessivi;
- nel nuovo contesto giuridico ed economico in cui si trova ad operare, per la Società si rende necessaria l'acquisizione ed il mantenimento di una affidabilità assoluta, articolata in ogni aspetto;
- intendono proseguire il rapporto di collaborazione volto a gestire e prevenire eventuali problematiche, facilitare l'implementazione di scelte organizzative e gestionali coerenti con il nuovo assetto e che favoriscano la crescita di Sispi ed il benessere del personale che vi opera;
- attribuiscono importanza alla contrattazione di secondo livello come leva del cambiamento organizzativo per il miglioramento delle prestazioni lavorative;
- l'articolo 199 del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (d'ora in poi anche Ccnl) disciplina, tra l'altro, il diritto all'astensione dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 8 anni;
- l'art. l'articolo 187 del Ccnl regola il trattamento economico di malattia;
- l'art. 32, comma 1bis, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in tema di congedo parentale prevede che "la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa";

- l'articolo 198 del Ccnl regola le modalità di esercizio del diritto del genitore ad astenersi dal lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151 per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita (congedo parentale);
- intendono adottare misure di miglior favore in tema di permessi per malattia del figlio, copertura retributiva della malattia e congedi partenali, nel rispetto delle compatibilità economico – finanziarie della Società, per contribuire ad una più elevata tutela della malattia ed al sostegno della genitorialità favorendo una migliore gestione del rapporto tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- intendono definire una modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali al fine di un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello della Società ad una efficiente organizzazione del lavoro;
- l'articolo 5bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 ha disposto la trasformazione della società affinché possa essere destinataria dell'affidamento del Servizio di Contact center multicanale verso l'utenza dell'Inps che si aggiungerà alle attività finora gestite e riconducibili all'attuale oggetto sociale di Italia Previdenza - Sispi; la nuova società assumerà la denominazione di Inps Servizi e, al pari di Italia previdenza, opererà secondo la disciplina delle società *in house providing*;
- le misure migliorative previste con il presente accordo potranno essere riconsiderate e ridefinite dagli accordi integrativi che saranno conclusi in Inps servizi spa per favorire l'implementazione dei nuovi processi di organizzazione aziendale che accompagneranno e seguiranno l'avvio delle attività della nuova società; pertanto concordano sull'opportunità di individuare la durata del presente accordo come di seguito specificata;

tutto ciò premesso, concordano quanto segue,

1) Le premesse costituiscono parte integrante di questo accordo

2) Malattia Figlio

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 199 del Ccnl, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione di 3 dei giorni di permesso previsti per malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli otto anni.

3) Malattia Dipendente

Per la durata del periodo compreso dal 4° al 20° giorno di malattia, l'integrazione a cui il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 187 del Ccnl, è erogata in aggiunta all'indennità a carico dell'Inps in modo da raggiungere un trattamento complessivo pari al 100% della retribuzione giornaliera a cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. A partire dal terzo evento morboso, la retribuzione è erogata nella misura ordinaria prevista dal citato art. 187 del Ccnl.

4) Fruizione oraria del congedo parentale

La fruizione oraria del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità/paternità), ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge e del CCNL in materia, è consentita secondo le seguenti modalità:

- il congedo orario può essere usufruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere;
- il congedo deve essere collocato o all'inizio o alla fine della prestazione lavorativa e deve essere fruito in misura puntuale (né più né meno di quanto spettante), con una tolleranza di 5 minuti in più o in meno rispetto alla misura richiesta; in caso di fruizione per un periodo non coincidente con la frazione richiesta, l'assenza deve essere coperta con un'altra causale giustificativa a carico del lavoratore, secondo le modalità in uso;
- ai fini della fruizione del congedo, il personale deve presentare alla Società, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi una domanda in forma scritta unitamente alla domanda inoltrata all'Inps, indicando la domanda del periodo richiesto ed il numero di giornate equivalenti alle ore richieste e la collocazione nella giornata;
- oltre che nei casi stabiliti dalla legge (riposi per allattamento, 3 giorni di permesso riconosciuti ai genitori di figli disabili minori di 3 anni che hanno rinunciato al prolungamento del congedo parentale) è esclusa, nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale, la cumulabilità con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
- per il personale a tempo pieno, il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è confermato in 8 ore;
- per il personale a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (part time orizzontale), la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di fruizione;
- per il personale a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base settimanale, mensile e/o annua, ivi compreso quello con contestuale riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (part time verticale e misto), la durata giornaliera si determina con riferimento all'orario medio giornaliero della settimana di fruizione del congedo.

5) Durata ed ambito di applicazione del contratto

Il contratto si applica fino al 31 dicembre 2021 all'attuale personale di Italia previdenza. Termini e modalità di fruizione delle misure migliorative di cui al presente accordo potranno essere modificati mediante successivi accordi in ragione delle esigenze organizzative connesse alla trasformazione di Italia previdenza in Inps Servizi Spa disposta dall'art. 5bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.

Per Sispi Italia Previdenza

Piero Matteo Ezio Lauriola

omissis

Per Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti

Claudia Delfini

Per Confcommercio Roma

Martino Moioli

omissis

Per RSA Fisascat Cisl

Corrado Gabrielli

omissis